



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
SICUREZZA DEL CITTADINO

Ordinanza n. 225

OGGETTO Ordinanza di istituzione dosso rallentatore in via Luigi Einaudi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che in via Luigi Einaudi, viene lamentata l'eccessiva velocità sostenuta dai veicoli in transito con gravi pericoli per l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario adottare opportuni provvedimenti che siano idonei a scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO che l'art. 179 comma 9°, del regolamento di esecuzione al codice della strada, stabilisce che tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada, che ne determina il tipo e l'ubicazione;

Visto:

- *il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*
- *il Decreto del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
- *l'art. 38 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

ORDINA

- *Il posizionamento In via Luigi Einaudi, in prossimità del palazzetto dello sport, di n. 1 rallentatore di velocità installato su tutta la larghezza della carreggiata, con valenza e dimensioni per limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h*

La sopra menzionata regolamentazione alla circolazione stradale avrà effetto dal posizionamento della relativa segnaletica stradale.

Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza

DISPONE

che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92, da parte dell'ufficio Manutenzioni Comunale.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

Copia della presente è inviata:

- *All'ufficio Manutenzioni*

Rovato, lì 03/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Silvia Contrini

firmato digitalmente